

TRIBUTI

ORE

PROFESSIONISTI

AZIONI tup, più sconti di investimenti



SOLE 24 ORE BUSINESS SCHOOL

WWW.ILSOLE24ORE.COM

MILANO, DAL 23 OTTOBRE 2017 - 6^a Ed
6 mesi di aula e 4 di stage

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Testeno, 56 - (Mudec Academy)
Milano - Via Monte Rosa, 81
Roma - Piazza dell'Indipendenza 23 b/c
business.school@ilsole24ore.com

GRUPPO SOLE

www.ilsole24ore.com
@24NormeTributi

L'ESPERTO RISPONDE Quando conviene il regime forfettario

del ruolo all'agente della riscossione

i coobbligati interessati al pagamento

SOLE 24 ORE.com

STRUMENTI ONLINE Domani sul Sole le prime risposte ai dubbi dei lettori

Nella prima settimana di utilizzo, il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale hanno sollevato numerosi dubbi tra gli utilizzatori, come emerso dai quesiti arrivati al Forum online con gli esperti aperto dal Sole 24 Ore. Le prime risposte degli esperti ai quesiti arrivati al Forum saranno pubblicate sul Sole 24 Ore di domani, mentre da martedì tutte le risposte saranno disponibili sul sito dell'Esperto risponde, al link www.ilsole24ore.com/nuovivoucher.

ilsole24ore.com/nuovivoucher

legge. Si pensi ad esempio alla tassa rifiuti, rispetto alla quale sono coobbligati tutti coloro che utilizzano in comune i medesimi locali. O ancora, all'imposta di registro che coinvolge tutti i contraenti. In tale eventualità, la cartella costituisce titolo esecutivo nei riguardi di tutti i coobbligati, con l'effetto che l'agente della riscossione è abilitato a procedere in via esecutiva nei riguardi della totalità di essi.

Trova conferma l'indicazione della data di esecutività del ruolo, prevista dalla legge, mentre non è esplicitata la data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione. Si tratta di una informazione che potrebbe essere utile, come è accaduto da ultimo con la rottamazione delle cartelle che ha riguardato tutti i ruoli materialmente trasmessi entro la fine dell'anno scorso. La visione d'insieme del documento risulta comunque più chiara rispetto al passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del 21%

versato (a titolo d'imposta) dall'intermediario immobiliare. Se però non sceglierà la cedolare in quell'occasione, si applicherà l'Irpef di default, quindi dovrà fare i conti con quanto già versato (a titolo d'acconto) dall'inter-

DIRITTO D'IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Il diritto penale dell'economia ancorato al '900

di Andrea R. Castaldo

Riscrivere la parte speciale del diritto penale dell'economia: un obiettivo ambizioso e strategico per il futuro del Paese. Le trasformazioni profonde e incisive prodottesi nella realtà sociale italiana e nel panorama internazionale rendono infatti il quadro normativo attuale anacronistico e urgente una riforma complessiva.

Proviamo allora a ricapitolare e a districare in odine nel frattempo formati. Innanzitutto, il nucleo centrale dei reati economici è rimasto congelato al periodo della seconda guerra mondiale; la legge fallimentare risale al regio decreto del 1942, così come il Codice civile (contenente la disciplina degli illeciti penali societari). E se naturalmente nel corso degli anni si sono succeduti interventi modificativi, anche significativi, il limite di fondo è consistito nel loro carattere random, così smarrendosi una veduta d'insieme. Il risultato è un "sistema" frammentato e per nulla omogeneo, dove alla visione dirigista e autocratica originaria si è contrapposta una politica di deregulation (più apparente che effettiva), che ha rappresentato

brio della libera iniziativa privata, garantito tuttavia dalla generosità della mano pubblica.

Proprio del resto la crisi economica e i vincoli di bilancio europei hanno innescato un corto circuito, da un lato responsabile dell'incremento della criminalità d'impresa, dall'altro di una politica penale alternativa. La cui forza trainante si è andata concentrando sull'iniziativa governativa anziché parlamentare e sulla necessità di ottenere risorse economiche aggiuntive dal perseguimento dei reati. Un osservatore neutrale ma smaliato, che leggesse la storia recente inforcando occhiali da presbiopia, si accorgerebbe allora di una costante e progressiva tendenza all'accoglienza in capo al privato di compiti di polizia e sicurezza. Paradigmatica al riguardo la legislazione in tema di lotta al riciclaggio e alla corruzione, con il parallelo ricorso a forme di controllo interno, in chiave di ostacolo alla commissione di reati da parte dell'apicale o del dipendente; il decreto legislativo 231/2001 e l'allarmante e scomposta appendice testimoniano il percorso segnalato, modellato sulla falsariga della colata d'organizzazione

contratti di locazione breve (non giugno 2017 da privati che affittano bilitarie in portali online chiamano

una nuova locazione deve essere
giugno 2017 da privati che affittano
biliari e i portali online, che mettono
a breve gestito direttamente tra
e l'obbligo di ritenuta

gli "intermediari" immobiliari
no dall'importo dovuto al cliente-
79% dell'affitto (al lordo delle
ario). Se l'intermediario non
menti la ritenuta non si applica e a
re

gato dall'inquilino e non sono
ni dell'intermediario. Se il locatore
(comodatario) sceglie la "cedolare
o li. Se invece il locatore sceglie
ne dei redditi si rifaranno i conti

te da parte degli intermediari
o a quello in cui l'affitto è stato pagato
di domani (il 16, oggi, cade di
diari che hanno versato affitti ai
pulati dal 1° giugno in poi

menticato di operarle la ritenuta, il
cun dovere. Potrà invece optare per
anti, di default, pagherà la più
dichiarazione dei redditi (730 o
alla: l'importo è già stato versato

fare i conti con quanto già versa-
to (a titolo d'acconto) dall'inter-
mediario e saldare il resto. Per
esempio, con un'aliquota margi-
nale del 38% (redditi compresi
tra 28.001 e 55 mila euro) e un af-
fitto di 10 mila euro, pagherà un
saldo di 1.700 euro. In ogni caso
riceverà dall'intermediario la
CU (certificazione unica) che
attesta la ritenuta effettuata.

I problemi e le soluzioni

Alcune situazioni irregolari, pe-
rò, possono verificarsi:

1) l'intermediario ha effettua-
to la ritenuta (e il locatore ha
quindi ricevuto il 79% dell'affit-
to) ma poi si è dimenticato di
versarla o ne ha versato una par-
te: il locatore non ne ha alcun
danno e salderà il conto con il fi-
sco come se fosse stata versata,
anche se non ha ricevuto la CU;
le conseguenze dell'inadempimen-
to dell'intermediario ricado-
no solo su di lui;

2) l'intermediario non ha ef-
fettuato la ritenuta e ha versato
al locatore il 100% dell'affit-
to: spetterà quindi al locatore
pagare la cedolare (o l'Irpef) alla
normale scadenza annuale, nel
2018; anche in questo caso del-
l'inadempimento risponde solo
l'intermediario.

Resta comunque davvero po-
co probabile che il fisco riesca a
organizzare controlli capillari
sugli intermediari in presenza di
contratti che non vengono nep-
pure registrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

deregulation (più apparente che
effettiva), che ha rappresentato
la base per la creazione dello
spazio penale.

Proprio l'assenza di linee-gui-
da stabili e condivise e la man-
canza di un testo unico hanno
funzionato da framework per la
giurisprudenza, che si è distinta
quale centro di adeguamento
sincronico della normativa al
caso concreto. Un formante giu-
risprudenziale - sia detto per in-
ciso - di cui il legislatore ha go-
duto i frutti, volutamente las-
ciandosi espropriare di un ruo-
lo decisivo molto spesso
impopolare. Se si guarda allora
alle principali caratteristiche
del mercato, con le inevitabili
approssimazioni di uno sguardo
riassuntivo, possono indivi-
duarsi alcuni punti fermi, frutto
dei cambiamenti epocali regi-
strati: la tecnologia, la globaliz-
zazione, la dematerializzazione,
la transnazionalità.

La tutela penale di impronta
tradizionale era, a ben vedere,
incentrata e costruita intorno a
magneti contrari: un assetto sta-
tico, poco permeabile alla tra-
sformazione, territorialmente
limitato e protetto dallo scudo
della sovranità nazionale. Da qui
un catalogo di reati che, pur nella
varietà dei settori presi di mira,
tradi la medesima impronta
genetica, cioè la repressione di
condotte di danno, sovente in
pregiudizio dello Stato e co-
munque dello status quo ante,
impregnato del delicato equili-

modellato sulla falsariga della
colpa d'organizzazione.

Un capitolo separato, ma in
ultima analisi coerente con la
trama complessiva, è l'accen-
tuazione del protagonismo del-
le autorità di controllo, immagi-
nato quale tampone a compor-
tamenti fraudolenti nei con-
fronti del risparmiatore,
costruito pertanto sul flusso in-
formativo in uscita e sanzionan-
do tanto la manipolazione che la
mera omissione. Al di là dei ri-
sultati (modesti) e delle falle re-
gistrate, l'imposizione esaspera-
ta di strumenti di compliance
ha incontrato timidi consensi
nella media e piccola impresa,
viceversa generando un eccesso
di regolamentazione che ha in-
grossato la palude burocratica.

L'altra faccia della medaglia è
condensata infine nelle politi-
che premiali, dalla criminalità
tributaria a quella ambientale, e
nuovamente all'anticorruzione
e anticirclaggio. Incentivazio-
ne nel promuovere virtuosismi
riparatori secondo scalini de-
crescenti: dalla previsione di so-
glie di punibilità per accentuare
la residualità dell'intervento pe-
nale in proporzione alla gravità
dell'offesa, all'estinzione del re-
ato subordinata alla restituzio-
ne del malto entro termini di
decadenza processuali, per fini-
re con l'ingresso di attenuanti
mitigatorie della pena quale ri-
compensa alla collaborazione e
al pentimento operoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRVA

Dall'Italia

IN GAZZETTA

Arriva l'ordine Ue di indagine penale

Diventa più facile la ricerca
delle prove in tutta Europa. È
infatti stato pubblicato sulla
Gazzetta il provvedimento
(Dlgs 21 giugno 2017 n. 108) di
recepimento della direttiva
Ue n. 2014/41 sull'ordine
europeo di indagine penale.
Strumento che sostituisce il
vecchio sistema delle
rogatorie ed è funzionale
all'acquisizione della prova
sul territorio dell'Unione,
attraverso la diretta e

immediata corrispondenza
tra le autorità competenti dei
diversi Stati in materia di
sequestro, intercettazioni,
ascolto di persone,
acquisizione di informazioni
presso banche e istituti
finanziari. Lo scopo è quello
di facilitare la collaborazione
e il coordinamento degli
organi di investigazione per il
contrasto alla criminalità
transnazionale. Il Dlgs entra
in vigore il 28 luglio.
Prosegue, dunque, il
rafforzamento della
cooperazione internazionale
penale: prossima tappa il
riordino del Cpp, affidato
all'adozione di un decreto
legislativo per regolare i
rapporti e lo scambio con i
paesi extra Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

buenti nelle commissioni tribu-
tarie e in Cassazione. In partico-
lare, quando un artista dispone
di un agente e stipula contratti
con una società organizzatrice
di spettacoli, secondo la Supre-
ma corte il giudice di merito
«deve estendere l'accertamen-
to alla natura, ossia alla struttu-
ra e alla funzione dei due rap-
porti giuridici» (sentenze
961/2015 e 7828/2010).

Secondo quanto riporta la
sentenza della Ctp, Aldo è usci-
to vittorioso in secondo grado
da un altro contenzioso con il Fi-
sco per il rimborso dell'Irap re-
lativa agli anni 2007-2010. Un
processo nell'ambito del quale è
stata definita «irrelevante ai fini

dell'autonoma organizzazio-
ne» la partecipazione in una
delle due società finite ora nel
mirino delle Entrate.

In questa sentenza di primo
grado, invece, i giudici sono sta-
ti di diverso avviso, ritenendo -
in sintesi - che gli aspetti orga-
nizzativi non siano assenti, ma
siano stati demandati alla socie-
tà. Per avere il rimborso del-
l'Irap, è il ragionamento, i difen-
sori dovrebbero dimostrare che
i proventi ottenuti da Aldo sono
solo il frutto della sua attività,
senza "potenziamento" da par-
te di un agente che cura «l'intero
aspetto economico, pianifican-
do l'attività dell'artista in toto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA